



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 222 del 29-10-2026

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'APERTURA ORARIA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E MISTO SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 14/2017 convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti e attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
- il D.L. 201/2011 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*" convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l'art. 1, comma 2, della Legge 24 marzo 2012 n. 27, "*Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese*", testualmente recita: "*Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.*";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il potere inibitorio delle attività quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha altresì rigettato la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione quando sia "configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";

Considerato che:

- Il consumo, in genere, di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di violenza e risse e che l'abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo, a seguito della consumazione del relativo contenuto, costituisce un potenziale pericolo potendo essere utilizzati come strumenti di offesa fisica in caso di risse o colluttazioni;

- I fenomeni sopra descritti sono particolarmente diffusi nelle ore notturne, aumentando considerevolmente nei fine settimana, in occasione di eventi e manifestazioni con frequenza costante in tutte le stagioni, seppur una leggera maggiore incidenza si rileva nel corso della stagione estiva;
- Sono numerose le segnalazioni, pervenute dai residenti, nelle quali si evidenzia la pericolosità dei soggetti, in evidente stato di ubriachezza, che stazionano dinanzi le attività oggetto dell'ordinanza, nonché del degrado che gli stessi creano facendo i propri bisogni per strada o negli androni degli immobili ivi presenti;
- Tali situazioni costituiscono motivo di grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana in genere, in quanto favoriti l'insorgere di episodi criminosi, quali in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- Le segnalazioni pervenute dai cittadini alle Forze dell'Ordine riguardano le criticità derivanti dal consumo di bevande alcoliche, anche da parte di minori, spesso acquistate negli esercizi commerciali e nei laboratori artigianali alimentari in orario serale dove è più agevole l'approvvigionamento e dove sovente si verificano assembramenti e fenomeni di bivacco e degrado che compromettono le comuni regole di vita civile e dell'ordine pubblico;

Visto la nota prot. 70024 del 22/10/2026 con la quale il Commissariato di Albano ha comunicato le attività di controllo effettuate su esercizi di vicinato a seguito di segnalazioni che riferivano di vendita di alcolici a minori, piazze di ritrovo di minori ed episodi di violenza; tali attività di controllo hanno portato ad elevare diverse sanzioni amministrative e due volte la chiusura ex art. 100 Tulpes Questore;

Visto la nota prot. 70025 del 22/10/2026 della Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Albano Laziale con la quale si riferivano i numerosi interventi effettuati, soprattutto in orario serale e notturno, presso le attività del territorio a seguito di segnalazioni/richieste pervenute al 112 con la quale si poneva l'accento su problematiche causate dai gestori di minimarket, in modo particolare nel centro storico, che restando aperte anche in orario notturno (spesso fino alle 02.00) diventano luogo di ritrovo ed assembramento di giovani anche minorenni che arrecano disturbo al riposo delle persone; nel corso di tali attività sono state elevate sanzioni con conseguente provvedimento di chiusura temporanea per somministrazione di sostanze alcoliche a minorenne,

Visto la nota prot. 69665 del 21/10/2026 della Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Cecchina con la quale si segnala che durante le ore serali e notturne, con prevalenza del fine settimana, si intensifica la vendita di alcolici da asporto, gli assembramenti e stazionamenti spontanei di giovani presso gli spazi pubblici con conseguente ingente abbandono sul suolo pubblico di contenitori soprattutto di vetro che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica; sono stati posti in essere sia controlli a seguito di segnalazioni inerenti le problematiche sopra citate sia controlli effettuati anche congiuntamente a personale della ASL che hanno accertato criticità relative alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro/igiene degli alimenti;

Visto l'attività di controllo posta in essere, in particolare nell'anno 2026, dalla Polizia Locale sia in modo autonomo che in maniera congiunta con ASL e altre forze dell'ordine al fine di accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza lavoro/igiene degli alimenti ed il rispetto del divieto di vendita di alcolici a minorenni;

Considerato che lo strumento dell'ordinanza appare idoneo e proporzionato per fronteggiare le sopracitate criticità che si caratterizzano come degrado urbano correlato, specificatamente, ad assembramenti di persone dedite ad abuso di bevande alcoliche, nei pressi di negozi di vicinato e l'adozione dell'ordinanza in argomento può contribuire al miglioramento delle condizioni di vivibilità nei territori nei quali tali provvedimenti vengono adottati;

Ritenuto di emanare, per le motivazioni sopra esposte, dispositivo in grado di far fronte a tali criticità più volte segnalate dalla cittadinanza;

Considerato:

- che gli episodi sopra indicati si verificano in particolare nelle ore serali o notturne;
- che le criticità descritte sono ricorrenti nei fine settimana e in concomitanza con eventi e manifestazioni
- che l'attività prevalente degli esercizi in questione nelle ore serali/notturne è costituita dalla vendita al minuto ai fini del consumo di bevande alcoliche;

Preso atto della necessità di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica nel territorio dell'ente, attraverso un provvedimento temporaneo limitativo dell'orario di apertura degli esercizi in questione e considerata l'urgenza di provvedere al fine di prevenire ulteriori episodi quali quelli evidenziati ed impedirne la recrudescenza;

Ritenuto che:

- Può considerarsi congrua l'introduzione di una fascia oraria di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, cosiddetti "minimarket", dalla ore 21.00 fino alle ore 5.00 del giorno successivo, di tutti i giorni della settimana, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e ininterrotti, rinviando alla scadenza del citato termine la verifica ed il monitoraggio degli effetti della misura oggetto del corrente provvedimento, come previsto dall'art. 50 comma 7 ter del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
- Il divieto, riguardante il territorio dell'ente, è rappresentato dalle seguenti vie maggiormente caratterizzate dalle criticità sottese alle misure di cui alla corrente Ordinanza ed esattamente in:
 - Corso Matteotti;
 - Piazza Pia
 - Piazza Mazzini
 - Borgo Garibaldi
 - Piazza Gramsci
 - Via Cavour
 - Via San Martino
 - Via A. Saffi
 - Via del Mare
 - Via Nettunense

Visti:

- l'art. 50 e 54, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di Ordinanza del suddetto art. 54 Dlgs n. 267/00 e s.m.i.
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale Lazio del 06 novembre 2019 n. 22 "Testo Unico del Commercio";
- Richiamato il dispositivo del sopracitato Art. 54 comma 4 a norma del quale, i relativi provvedimenti *"sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*.

Dato atto che in data 28/10/2026 con prot. n. 71304, è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi della disposizione sopra richiamata;

O R D I N A

Per le sopra esposte esigenze, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, come definiti dall'art. 15 lettera h) della Legge Regionale n. 22 del 06 novembre 2019, dalle ore 21,00 alle ore 05:00 di tutti i giorni della settimana, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e ininterrotti, rinviando alla scadenza del citato termine la verifica ed il monitoraggio degli effetti della misura oggetto del corrente provvedimento, come previsto dall'art. 50 comma 7 ter del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Per le attività artigianali che effettuano congiuntamente la vendita di bevande alcoliche, la stessa dovrà cessare dalle ore 21:00 alle ore 05:00.

Il divieto, riguardante il territorio dell'ente, è rappresentato dalle seguenti vie maggiormente caratterizzate dalle criticità sottese alle misure di cui alla corrente Ordinanza ed esattamente in:

- Corso Matteotti;
- Piazza Pia;
- Piazza Mazzini;
- Borgo Garibaldi;
- Piazza Gramsci;
- Via Cavour;

- Via San Martino;
- Via A. Saffi;
- Via del Mare
- Via Nettunense

AVVERTE

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporterà la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p., nonché, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00.

In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente Ordinanza può essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art. 100 del TULPS.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco della validità della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

DISPONE INFINE

La trasmissione della presente Ordinanza:

- al sig. Prefetto di Roma;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni forma ritenuta utile.

Demanda agli organi previsti dall'art. 13 della Legge n. 689/81 il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Lazio o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Albano Laziale, 29-10-2026

IL SINDACO
MASSIMO FERRARINI